

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1840

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUENO, MERLO, BORGHESE

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, concernenti l'estensione dei presupposti per l'ammonimento da parte del questore nei casi di violenza domestica, nonché l'utilizzazione di dispositivi mobili di allarme e localizzazione delle vittime

Presentata il 25 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento ha da poco approvato la legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Con questa normativa si è intervenuti d'urgenza per contrastare la gravissima recrudescenza della violenza nei confronti delle donne, specialmente in ambito familiare, che ha sconvolto l'Italia e non solo, in questi ultimi anni. Si è voluto dare attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza

nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta « Convenzione di Istanbul »).

La Convenzione, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.

Il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul, con la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale non sono state dettate norme di adeguamento

dell'ordinamento interno che avrebbero inevitabilmente ritardato e ostacolato la rapida ratifica della Convenzione. Pertanto il Parlamento ha successivamente dovuto valutare le misure che l'impegno internazionale assunto dallo Stato ci hanno imposto.

Le nuove norme introdotte dalla legge n. 119 del 2013 hanno fatto emergere la rilevanza della relazione affettiva, a prescindere dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale attuale o pregresso. La relazione affettiva diventa un dato rilevante per l'applicazione di aggravanti nella violenza carnale e di misure di prevenzione ad opera del questore. Tale valorizzazione della relazione ormai non era più procrastinabile. È stata introdotta l'aggravante per il reato di atti persecutori commesso dal coniuge, a prescindere dal fatto che lo stesso sia legalmente separato o divorziato. Si è inserita l'aggravante del delitto di maltrattamenti in famiglia previsto dal primo comma dell'articolo 572 del codice penale, nel caso di maltrattamenti commessi davanti a un minore di anni diciotto. Si è voluta attribuire una specifica valenza giuridica alla cosiddetta «violenza assistita», intesa come complesso di ricadute fisiche, psicologiche, sociali o cognitive, a breve e a lungo termine, sui minori costretti ad assistere a episodi di violenza. Il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge, ha ritenuto di fare un passo avanti rispetto all'impostazione originaria del decreto e di introdurre un'aggravante generale per tutti i reati connotati da violenza fisica, oltre che per il delitto di maltrattamenti in famiglia, e su questo punto si è data così piena attuazione alle indicazioni contenute nell'articolo 46, lettera d), della Convenzione di Istanbul.

La legge ha poi inserito due ulteriori ipotesi aggravate che comportano l'applicazione della pena dalla reclusione da sei a dodici anni per i delitti di violenza sessuale, di violenza sessuale nei confronti di donne in stato di gravidanza e di violenza sessuale commessa dal coniuge o da persona che sia legata alla vittima da una relazione affettiva, anche priva dei requisiti della convivenza. Sono state poi

individuare le ipotesi di violenza sessuale aggravata per colui che commette il fatto su persona minorenni fino a diciotto anni (anche qui si tratta di una specifica attuazione della Convenzione di Istanbul; non solo quindi più i minori di anni sedici), del quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore adottivo o il tutore. La legge è poi intervenuta sull'articolo 609-*decies* del codice penale, rafforzando gli obblighi di comunicazione del procuratore della Repubblica nei confronti del tribunale per i minorenni, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale e di condotta pregiudizievole dei figli, in tutti i casi in cui siano commessi i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza carnale aggravata ovvero *stalking* a danno del minore o dell'altro coniuge.

Se non ci fossero stati i motivi di necessità e di urgenza di far entrare in vigore subito queste norme, vista la condizione di allarme sociale ricoperta dal fenomeno cosiddetto del «femminicidio», sicuramente si sarebbe potuto fare di più.

In sede di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013 era stato presentato un emendamento per inserire un dispositivo attualmente in fase di sperimentazione in Brasile. Si tratta di un apparecchio «salvavita» che viene fornito alle donne vittime di violenza per tutelarle, si chiama bottone del panico e fa parte di un progetto pilota avviato dalla Corte di giustizia dello Stato di Espírito Santo, in collaborazione con il comune di Vittoria.

L'emendamento presentato al decreto-legge, durante l'esame presso la Camera dei deputati, era un'ulteriore proposta a tutela delle vittime dei reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) o 609-*bis* (violenza sessuale), ovvero dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale) nell'ambito della violenza domestica, o 612-*bis* (atti persecutori) del codice penale.

La proposta emendativa presentata prevedeva che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia venissero disciplinati le mo-

dalità e i termini di produzione e di applicazione di dispositivi mobili di allarme e di localizzazione delle vittime dei suddetti reati.

Le caratteristiche del dispositivo in uso in Brasile sono le seguenti:

1) è un sistema di posizionamento globale (GPS) per rintracciare ovunque il soggetto protetto entro un raggio di 300 metri;

2) la vittima lo attiva nel caso si trovi in stato di pericolo;

3) è collegato a una centrale di polizia che fa parte di questo progetto;

4) quando la vittima attiva il dispositivo arriva una macchina della polizia che si chiama « Maria da Penha » (nome della legge brasiliana contro la violenza domestica). Pertanto deve essere istituita una squadra destinata per questo servizio che, grazie al GPS, localizza l'esatta posizione della vittima di un'aggressione.

Si deve distinguere il braccialetto elettronico dal bottone del panico: mentre il primo viene applicato allo *stalker*, il secondo viene fornito alle donne vittime di violenza proprio per tutelarle. L'obiettivo è quello di ridurre gli alti tassi di violenza domestica registrata nella capitale brasiliana. Le donne che si sentono minacciate da ex mariti, fidanzati o *partner* si affidano a questo nuovo meccanismo di protezione. L'attrezzatura è stata inizialmente distribuita a 100 donne che sono sotto misura di protezione penale nella 11^a Corte di giustizia de Vittoria e può essere attivata se il colpevole non tiene la distanza minima garantita dalla legge Maria da Penha. Esso capta e registra la conversazione in un raggio fino a 5 metri e la registrazione può essere utilizzata come prova in tribunale.

Con la presente iniziativa legislativa si intende presentare la stessa proposta emendativa che purtroppo non è stata esaminata con la dovuta attenzione, per le motivazioni esposte, nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013.

L'inserimento di disposizioni sul bottone del panico nel citato decreto-legge vuole sottolineare l'intenzione di introdurre questo dispositivo mobile tra le misure di prevenzione già previste. Si è pertanto pensato che l'utilizzazione dei dispositivi di allarme potrebbe costituire una misura integrativa e accessoria del provvedimento di ammonimento del questore all'autore del fatto. Viene pertanto previsto il ricorso a tali dispositivi negli stessi casi per i quali scatta l'ammonimento (articoli 581 – percosse –, nonché 582 – lesioni personali –, secondo comma, consumate o tentate, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica). Per violenza domestica si intendono uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Per non escludere la violenza sessuale (articolo 609-*bis* del codice penale), consumata o tentata, dall'applicazione del decreto-legge si è effettuata una rimodulazione complessiva dell'ammonimento al fine di estenderlo alla violenza sessuale e si è inoltre inserito il riferimento all'ammonimento contenuto nel decreto istitutivo dello *stalking* (articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009) in maniera che l'applicazione della misura dei dispositivi di allarme a protezione delle vittime possa essere estesa anche a questi reati.

L'articolo 1 della presente proposta di legge apporta due modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013. La prima riformula il comma 1, aggiungendo l'articolo 609-*bis* del codice penale tra i casi per i quali può scattare l'ammonimento del questore. La seconda introduce il comma 5-*ter* che prevede la procedura per stabilire le modalità e i termini di produzione e di applicazione di dispositivi mo-

bili di allarme e localizzazione delle vittime dei reati in oggetto, nonché l'inserimento dell'ammonimento relativo allo *stalking*.

L'articolo 2 stima in 9 milioni di euro l'onere della legge. Sulla quantificazione è difficile poter effettuare una valutazione precisa, dal momento che allo stato non è possibile stabilire il costo unitario dei dispositivi e del loro utilizzo né il numero dei soggetti utilizzatori. Per una prima e

approssimativa valutazione, si può considerare che quando nel 2000 fu previsto il cosiddetto « braccialetto elettronico » (che ovviamente persegue finalità diverse rispetto ai dispositivi di allarme) fu considerato dalla relazione tecnica l'acquisto di 3.000 sistemi all'anno a regime, al costo unitario di lire 6.000.000 più il canone mensile.

Vista l'importanza della proposta di legge si auspica una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi in cui alle Forze di polizia sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, secondo comma, o 609-*bis*, del codice penale, consumati o tentati nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*ter*. Con il provvedimento con cui dispone l'ammonimento ai sensi del comma 1 il questore, ai fine di garantire la tutela delle persone offese da uno dei reati ivi indicati può assegnare loro dispositivi mobili di allarme e di localizzazione. Un'analogha assegnazione può essere dispo-

sta in relazione all'ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalità e i termini di produzione e di applicazione dei dispositivi mobili di allarme e di localizzazione delle vittime dei medesimi reati ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0019010